

tema di Internet e nuovi media - come pure all'esperienza acquisita dal Comitato di garanzia Internet e Minori, costituito nel 2004 e soppresso nel 2007.

Quattro i principi che dovrebbero ispirare il Codice Media e Minori:

1. i diritti fondamentali della libertà di espressione e di informazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere attentamente bilanciati con l'interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell'Unione europea;
2. autoregolamentazione–coregolamentazione: il Parlamento europeo e il Consiglio invitano a favorire processi di autoregolamentazione–coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo;
3. un approccio di partnerariato internazionale che renda Internet più sicuro per i minori, come richiesto nelle sedi europee, è richiesto dalla natura transnazionale dei nuovi media;
4. educazione ai media: atteggiamenti impositivi difficilmente riescono a sortire da soli gli effetti desiderati; restano centrali l'educazione, la formazione, la responsabilità, anche richiamati dal Parlamento europeo.

Si può prevedere un unico Codice così strutturato: una parte di principi generali, che riprenda e integri la prima parte del Codice Tv e Minori; una seconda parte sulla tv (l'attuale testo del Codice Tv e Minori); una terza parte sui nuovi media (comprensiva di Internet, videotelefonia, videogiochi).

Agli attuali membri del Comitato che continueranno ad occuparsi solo della televisione, si aggiungeranno altri membri per la parte riguardanti i nuovi media.

2.8 IL COMITATO E LA MEDIA EDUCATION

Il Comitato ha avviato una riflessione sulla necessità di aiutare lo sviluppo della Media Education, un'attività educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani informazione e comprensione critica circa la comunicazione dei media e in particolare della televisione.

Il Comitato vuole rendersi parte attiva in questo processo evolutivo e culturale soprattutto in un momento in cui l'uso dei media da parte dei ragazzi è al pari del saper leggere e scrivere. Accogliendo le indicazioni al riguardo contenute nel Codice, si vorrebbe avviare un percorso di educazione ai media con particolare riguardo alla televisione. Un percorso che da un lato valorizzi le più diverse iniziative di Media Education operanti, incrementando così la diffusione del Codice, e dall'altro articoli un progetto da presentare in via sperimentale in una o più Regioni pilota.

All'interno del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori sono definiti alcuni principi generali, che possono rappresentare le finalità di un progetto di Media Education promosso dal Comitato. Tali finalità possono essere così delineate:

1. migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori, anche attraverso opportune sensibilizzazioni e occasioni formative rivolte a tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione di programmi e palinsesti rivolti ai minori;
2. sostenere adulti, genitori, educatori, insegnanti con percorsi formativi che li rendano capaci di aiutare i minori ad un uso corretto dei media ed in particolare della tv, per evitare il pericolo di una dipendenza e imitazione dei modelli e consentire lo sviluppo di un senso critico;
3. collaborare con il sistema scolastico per incoraggiare ogni forma di Media Education;
4. attivare ogni forma di sinergia con Istituzioni, Autorità e Associazioni impegnate e interessate
5. allo sviluppo di un articolato progetto di educazione ai media.

Obiettivi di questa attività di educazione ai media saranno:

1. far conoscere a formatori e studenti il Codice di autoregolamentazione e la nascita, gli sviluppi e le attività del Comitato Media e Minori;
2. accrescere negli studenti l'attenzione critica verso i testi e i linguaggi dei media e i modelli in essi proposti.

Al fine di attivare una prima serie di iniziative per il raggiungimento dei primi due obiettivi segnalati, sono allo studio le seguenti proposte:

1. attivare una raccolta dati sulle esperienze di Media Education più significative operanti in alcune Regioni campione, chiedendo a queste di essere ospitati per un intervento che illustri i contenuti del Codice e l'attività del Comitato;
2. monitorare le iniziative formative rivolte ai docenti o formatori in genere, avviate in alcune Università, richiedendo alle stesse di poter essere ospitati nei loro percorsi per un intervento che illustri i contenuti del Codice e l'attività del Comitato;
3. promuovere, anche in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, un incontro con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di sostenere la necessità di avviare progetti istituzionali di Media Education, coinvolgendo direttamente i Corecom regionali.

Tale progetto consisterebbe in due momenti: un primo momento di formazione rivolto ai Docenti, che preveda - oltre alla presentazione del Codice e dell'attività del Comitato - anche

interventi formativi per metterli nella condizione di guidare l'attività proposta ai ragazzi; un secondo momento rivolto ai ragazzi, che preveda la proposta di un'attività sotto forma di Concorso. Nell'anno accademico 2008-2009 il Comitato, tramite l'Associazione Tv e Minori, ha avviato una collaborazione con il master Multimedia Education realizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, ProMEDIA2000 e il MED. La collaborazione ha visto l'erogazione di 4 contributi finanziari per i corsisti del Master. E' allo studio un nuovo progetto per la prosecuzione della collaborazione anche per l'anno in corso, che potrebbe portare a una maggiore interazione con l'attività del Comitato.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**DELIBERE DI RISOLUZIONE – ANNO 2009**

- 1) **IRIDE** su **CANALE 8 ODEON (satellitare)** il 04/10/08 alle 20 – Risoluzione n.1 del 15 gennaio
- 2) **SCALO 76** su **RAIDUE** il 6/12/08 alle 15.07 – Risoluzione n.2 del 2 febbraio
- 3) **LA STORIA SIAMO NOI** su **RAITRE** il 13/1/08 alle 8.17 – Risoluzione n.3 del 17 febbraio
- 4) **LOTTO** su **STUDIO EUROPA (satellitare)** il 9/01/09 dalle 14.52 alle 18.40 – Risoluzione n.4 del 17 febbraio
- 5) **RICOMINCIO DA QUI** su **RAIDUE** il 13/01/09 alle 16.17 – Risoluzione n.5 del 17 febbraio
- 6) **LOTTO** su **TELEMODENASAT e PUNTO SAT 2 (satellitare)** il 19/01/09 – Risoluzione n.6 del 17 febbraio
- 7) **LOTTO** su **PUNTO SAT 1 (satellitare)** il 20/01/09 – Risoluzione n.7 del 17 febbraio
- 8) **SPOT TWINGO** su **RETI RAI** il 22/01/09 – Risoluzione n.8 del 17 febbraio
- 9) **SPOT TWINGO** su **RETI MEDIASET** il 22/01/09 – Risoluzione n.9 del 17 febbraio
- 10) **SPOT TWINGO** su **LA7** il 22/01/09 – Risoluzione n. 10 del 17 febbraio
- 11) **ANNOZERO** su **RAIDUE** il 15/01/09 alle 21.07 – Risoluzione n. 11 del 2 marzo
- 12) **LOTTO** su **TIZIANASAT (satellitare)** il 13/01/09 dalle 14.39 – Risoluzione n.12 del 16 marzo
- 13) **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 9/01/09 alle 18.18 – Risoluzione n.13 del 16 marzo
- 14) **CARTOMANZIA** su **NAPOLI MIA (satellitare)** il 3/02/09 dalle 17.02 alle 19.24
Risoluzione n.14 del 16 marzo
- 15) **CARTOMANZIA** su **MEDIATEL (satellitare)** il 9/02/09 dalle 16.09 alle 21 –
Risoluzione n.15 del 16 marzo
- 16) **AMERICAN PIE** su **ITALIA 1** l'8/03/09 alle 19.33 – Risoluzione n.16 del 30 marzo
- 17) **I SIMPSON** su **ITALIA 1** il 2/03/09 alle 14.30 – Risoluzione n.17 del 30 marzo
- 18) **LOTTO** su **PUNTOSAT1 (satellitare)** il 24/02/09 dalle 15 alle 18 – Risoluzione n.18
del 30 marzo
- 19) **LOTTO** su **PUNTOSAT2 (satellitare)** il 23/02/09 dalle 15 – Risoluzione n.19 del 30
marzo
- 20) **JACKASS: THE MOVIE** su **RAI4** il 24 e 26/01/09 dalle ore 14.15 – Risoluzione
n.20 del 21 settembre

- 21) **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **ETRURIA CHANNEL (satellitare)** il 19/02/09 dalle 16 alle 18 – Risoluzione n.21 del 21 settembre
- 22) **CIAO G** su **TOSCANA TV** l'1/06/09 alle 12.25 – Risoluzione n.22 del 5 ottobre
- 23) **LOTTO** su **TELEFORTUNE SAT (satellitare)** il 24/08/2009 tra le 15 e le 18 – Risoluzione n.23 del 19 ottobre
- 24) **LOTTO** su **TELEFORTUNE SAT (satellitare)** il 21/01/09 dalle 14.53 alle 21 – Risoluzione n.24 del 19 ottobre
- 25) **MALCOLM** su **ITALIA 1** il 6/06/09 dalle 16.35 – Risoluzione n.25 del 9 novembre
- 26) **SOKO WIEN – SQUADRA SPECIALE VIENNA** su **RAITRE** il 10/08/09 dalle 17.17 – Risoluzione n.26 del 9 novembre
- 27) **JERRY MAGUIRE** su **CANALE 5** il 6/09/09 dalle 16.06 – Risoluzione n.27 del 9 novembre
- 28) **GOSSIP GIRL** su **ITALIA 1** il 29/09/09 dalle 15 – Risoluzione n.28 del 9 novembre
- 29) **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **CASTING CHANNEL (satellitare)** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.29 del 23 novembre
- 30) **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **DANCE TV (satellitare)** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.30 del 23 novembre
- 31) **LOTTO** su **TIZIANA SAT (satellitare)** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.31 del 23 novembre
- 32) **LOTTO** su **ITALY SAT (satellitare)** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.32 del 23 novembre
- 33) **LOTTO** su **ITALY SAT (satellitare)** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n. 33 del 23 novembre
- 34) **TG3** su **RAITRE** il 29/07/09 dalle 14 – Risoluzione n.34 del 23 novembre
- 35) **TUTTA LA VERITA'** su **RAIUNO** l'11/10/09 dalle 21.30 – Risoluzione n.35 del 3 dicembre
- 36) **FUORI DI TESTA** su **RAI 4** l'8/09/09 dalle 14 – Risoluzione n.36 del 3 dicembre
- 37) **TUTTA LA VERITA'** su **RAIUNO** il 6/10/09 alle 18.42 – Risoluzione n.37 del 3 dicembre
- 38) **WWW.GIOCACOMODO.IT** su **TELEGENOVA** l'8/04/09 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.38 del 3 dicembre
- 39) **CROCEVIA PER L'INFERNO** su **RAI 4** il 27/07/09 dalle 14 – Risoluzione n.39 del 3 dicembre
- 40) **WWW.GIOCACOMODO.IT** su **TELELIGURIA** il 6/05/09 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.40 del 3 dicembre
- 41) **PRENDERE O LASCIARE** su **ITALIA 1** il 26/10/09 alle 20.20 – Risoluzione n.41 del 3 dicembre

- 42) **TRASMISSIONI CON CONTENUTO PORNOGRAFICO** su **FUEGO TV (satellitare)**
il 24/09/2009 dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.42 del 3 dicembre.
- 43) **PROMOZIONE DI LINEE TELEFONICHE HARD** su **ONE (satellitare)** il 24/09/09
dalle 16 alle 19 – Risoluzione n.43 del 3 dicembre
- 44) **BLOG ATTUALITA'** su **RAI4** il 27/07/09 alle 15.45 – Risoluzione n.44 del 21
dicembre
- 45) **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **ITALY ITALY (satellitare)** il 5/09/09 alle
17.20 Risoluzione n.45 del 21 dicembre
- 46) **LA NOTTE DEI VAMPIRI** su **TELELOMBARDIA** il 25/08/09 alle 20.29 –
Risoluzione n.46 del 21 dicembre

**Risoluzione n. 1/09 del 15 gennaio 2009
per programma “Iride” su Odeon TV e Canale 8**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 15 gennaio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 183/ 08 riguardante il programma “Iride” in onda il 4 ottobre 2008 a partire dalle ore 21.00 circa, visibile anche in zona Salerno-Napoli con tg nudo Naked News Reportage (con indicazione Canale 8 e Odeon TV) , assegnataria la Sezione istruttoria n. 3

non potendo valutare la memoria difensiva in risposta alla notifica inviata il 1 dicembre 2008 e al successivo sollecito del 17 dicembre 2008

rileva che il programma Iride ed il TG nudo Naked News, in orario di televisione per tutti, hanno contenuti utilizzabili solo per un pubblico adulto, con servizio sul titolare di un porno shop con dettagli particolareggiati sugli oggetti venduti, intervista ad un uomo che si traveste di notte ed un servizio tg Naket News

ancorché in parte con segnaletica rossa, non tengono conto che la fascia di programmazione ha un pubblico di minori all’ascolto numeroso con conseguente possibile grave nocumento agli stessi

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori con riferimento particolare agli articoli. 2.3 e 2.5

invita, pertanto, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 2/09 del 2 febbraio 2009
per programma “Scalo 76” trasmesso da Raidue**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 2 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 220/08 riguardante il programma “Scalo 76” trasmesso da Rai Due il 6 dicembre 2008 alle ore 15.07

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 27 gennaio 2009

valutata la necessità di richiamare nuovamente l'emittente ad una maggiore e consapevole attenzione a questa tipologia di programmi anche in futuro

rileva che la modalità con cui è stato trattato la pornodipendenza, la ricerca compulsiva del piacere sessuale, non appare adeguata alla serietà dell'argomento dibattuto, alla sua condizione di complessa patologia, al target adolescenziale del programma e all'orario di programmazione. Se nel corso della trasmissione non sono mancati richiami alla condizione patologica del problema, la conduzione complessiva della trasmissione è stata più incline a una trattazione leggera quando non a sottolineare la sagacità del tema, più che a denunciare le gravi conseguenze fisiche e psichiche di questa dipendenza e di adeguate terapie per curarla

ravvisa che se nella scelta degli ospiti, pur essendo stati tenuti presenti diversi orientamenti, tuttavia chi avrebbe avuto più la responsabilità di aiutare il pubblico a comprendere la patologia e le modalità per affrontarla o è stato incomprensibile ed inefficace (lo psicoterapeuta Guerreschi) o non gli è stato dato adeguato spazio per sviluppare i propri interventi (Elisabetta Scala del Moige, Enrico Punzi ex pornodipendente, Federico Ferrazza scrittore), diversamente dalle due pornodive al centro dell'attenzione, di cui una proposta come “quella che è stata per tutti noi, figli degli anni '80, una maestra di vita: Ilona Staller”. La drammatica testimonianza in studio di Luca pornodipendente è stata annullata da altre interviste raccolte in strada, secondo la maggioranza delle quali la pornodipendenza è un fatto normale o al più un problema di modica quantità. Nella scheda “You porn” i numeri della pornografia, scritti su corpi femminili, hanno contribuito a svilire l'immagine della donna senza che nessuna contestazione al riguardo sia stata sollevata in studio

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione nella sua “ratio”, nella Premessa punti c) e d)

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 3/09 del 17 febbraio 2009
per programma “La storia siamo noi” trasmesso su Raitre**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 6/09 riguardante il programma “La storia siamo noi” trasmesso su Rai Tre il 13 gennaio 2009 dalle ore 8.17

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 11 febbraio 2009

rileva che la puntata in oggetto, intitolata “Il caso Ciano”, riguardante la storia del processo di Verona ai gerarchi fascisti, le loro esecuzioni e il ritrovamento della sequenza filmata delle stesse, conteneva ripetute immagini di particolare crudezza per le quali doveva essere raccomandata la visione ad un pubblico adulto. Al riguardo la memoria difensiva insiste sul valore culturale e storico del programma, riconosciuto anche dal Comitato che non ha richiesto l’oscuramento di alcune immagini problematiche bensì ha contestato la loro mancata preventiva segnalazione al pubblico. Pur del tutto contestualizzate e certo non gratuite, tali immagini particolarmente forti e impressionanti proposte in una fascia di programmazione per tutti e in apertura di programma avrebbero richiesto un preavviso diretto ai telespettatori, peraltro presente nella versione online del programma. Un rilievo questo niente affatto “incongruo e del tutto insignificante” come scritto nella nota difensiva, perché se doverosamente si è ritenuto opportuno allertare sulla visione on line del documento, *a fortiori* si sarebbe dovuto provvedere per la trasmissione televisiva, come espressamente il Codice di autoregolamentazione (p. 2.3) prescrive: “qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria”.

La memoria difensiva non entra nel merito della contestazione del mancato preavviso. Non si comprende perché, come si legge, “al riguardo, soccorre l’orientamento del Comitato manifestato nelle risoluzioni richiamate del 7 luglio 2004, dell’ 11 gennaio 2005 e del 25 gennaio 2005”, risoluzioni che al contrario richiamano l’obbligo di far precedere da un preavviso diretto ai telespettatori la diffusione di immagini crude, tanto più nelle ore di televisione per tutti. Proprio la mancata informazione sul contenuto del programma non ha consentito lo svolgimento del “ruolo della famiglia in relazione al diritto-dovere costituzionalmente garantito di istruire ed educare i figli”, pretestuosamente richiamato nella memoria. Altrettanto inconsistente appare l’argomentazione che tale documento fosse stato già trasmesso in passato, “senza che il Comitato o l’Autorità di Garanzia abbiano sollevato alcun rilievo e contestazione”, in quanto il Comitato procede all’avvio di un’istruttoria in seguito a segnalazioni da parte del pubblico come è avvenuto in questo caso

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all’art. 2.3. b)

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 4/09 del 17 febbraio 2009
per programma “Lotto” su Studio Europa**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009 ;
a conclusione del procedimento prot. n. 7/09 riguardante la diffusione su Studio Europa (ch 835) di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 9 gennaio 2009 dalle ore 14.52 alle ore 18.40;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire data 13 febbraio 2009;

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 5/09 del 17 febbraio 2009
per programma “Ricomincio da qui” su Raidue**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 8/09 riguardante il programma “Ricomincio da qui” trasmesso su Rai Due il 13 gennaio 2009 dalle ore 16.17 alle ore 17.19

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 febbraio 2009

rileva che la puntata, collocata in fascia protetta, è caratterizzata dalla trattazione protratta di una penosa situazione in ambito familiare (una madre parla del suo dolore per la morte dei suoi due figli), nell'intento finale di procurarle consigli e assistenza. Lette le note difensive, il Comitato ritiene non adeguate le giustificazioni apportate dall'emittente e conferma la valutazione che il programma può essere di grave nocimento per i bambini. Ritiene che la drammaticità e le modalità di trattazione dell'argomento non siano adatte alla fascia di programmazione specificatamente dedicata ai minori, in quanto la rappresentazione enfaticizzata di tragedie familiari può indurre stati di angoscia e determinare situazioni di insicurezza relativamente a situazioni di abbandono così ripetute proprio nel pubblico più giovane che ha come punto di riferimento la famiglia.

Al riguardo richiama quanto prescritto dal Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3.1 che comporta un impegno “a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16,00 e le ore 19,00, idonea ai minori con un controllo particolare sulla programmazione”. In merito a quanto argomentato nella memoria difensiva, giova chiarire che la fascia protetta - durante la quale la normativa vigente presume i minori (di varia età) soli all'ascolto e non sopportati da presenza di adulto - riguarda tutti i programmi in quel determinato orario, indipendentemente dalla circostanza che il programma sia, o meno, oggetto di consumo televisivo abitudinario dei minori o che questo programma abbia valenza anche informativa; che l'obbligo per le emittenti plurirete di diffondere su almeno una rete nella predetta fascia una programmazione “destinata ai minori” è un obbligo aggiuntivo in positivo, sullo stesso piano dell'obbligo di produzione di programmi di informazione destinato a minori, che si aggiunge agli obblighi generali di tutela particolare dei minori in fascia protetta (16 -19)

ravvisa, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3.1.)

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

Con rinnovato e fiducioso invito a particolare attenzione per le trasmissioni in fascia protetta si ringrazia per l'attenzione

Il Presidente

**Risoluzione n. 6/09 del 17 febbraio 2009
per programma “Lotto” su TeleModena Sat e Punto Sat 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 13/09 riguardante la diffusione su Tele ModenaSat e Punto Sat 2 (ch 864) di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 19 gennaio 2009 dalle ore 14.48 alle ore 20.56;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 5 febbraio 2009;

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 7/09 del 17 febbraio 2009
per programma “Lotto” su Punto Sat 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 15/09 riguardante la diffusione su PuntoSat 1(ch 866) di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 20 gennaio 2009 dalle ore 14.29 alle ore 20.32;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 5 febbraio 2009;

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 8/09 del 17 febbraio 2009
per spot “Twingo” sulle reti Rai**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 23/09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso il 22 gennaio 2009 rispettivamente su Rai Uno alle ore 18.49 e 20.40, su Rai Due alle ore 12.56 e su Rai Tre alle ore 19.56

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa: la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravvanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che sostengono che: “questi filmati non possono offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, dal momento che il loro tono, leggero e delicato, è completamente privo di malizia, di elementi scabrosi o pruriginosi... Tutto il racconto è un simpatico ed autoironico esercizio mentale, che gioca su argomenti apparentemente tabù con un'apertura ‘leggera’ e così naif da lasciare, alla fine, nello spettatore/consumatore, una simpatica sensazione positiva. Ed ancora, né per contro si potrà argomentare che un pubblico giovanile o minore possa essere disturbato dalle scene proposte.”

evidenzia al contrario che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione “protetta” non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 9/09 del 17 febbraio 2009
per spot “Twingo” sulle reti Mediaset**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 24/ 09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso il 22 gennaio 2009 rispettivamente su Canale 5 alle ore 7.57, 16.51, 21.13, su Italia 1 alle ore 10.33 e su Rete 4 alle ore 20.27

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa; la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravvanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che in conclusione sostengono che: “le due versioni dello stesso spot sopra descritte non appaiono, quindi, in grado di veicolare o esaltare “disvalori” ma, piuttosto, attraverso l'ironia, le iperboli e i paradossi che caratterizzano da sempre lo specifico del linguaggio pubblicitario, fare viceversa esplicito riferimento a valori positivi come il dialogo, la tolleranza e l'accettazione della diversità”

prende atto che, come dichiarato, “l'Azienda rinnova il proprio impegno a uno scrupoloso controllo degli spot trasmessi”, ma rileva che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione “protetta” non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 9/09 del 17 febbraio 2009
per spot “Twingo” sulle reti Mediaset**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 24/ 09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso il 22 gennaio 2009 rispettivamente su Canale 5 alle ore 7.57, 16.51, 21.13, su Italia 1 alle ore 10.33 e su Rete 4 alle ore 20.27

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa; la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravvanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che in conclusione sostengono che: “le due versioni dello stesso spot sopra descritte non appaiono, quindi, in grado di veicolare o esaltare “disvalori” ma, piuttosto, attraverso l'ironia, le iperboli e i paradossi che caratterizzano da sempre lo specifico del linguaggio pubblicitario, fare viceversa esplicito riferimento a valori positivi come il dialogo, la tolleranza e l'accettazione della diversità”

prende atto che, come dichiarato, “l'Azienda rinnova il proprio impegno a uno scrupoloso controllo degli spot trasmessi”, ma rileva che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione “protetta” non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”.

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente